

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3705 del 13/07/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Nuova Cooperativa Casearia Spilambertese Società Agricola, insediamento di Vignola, Via Pratomavore n.2, Vignola (MO). Riferimento n. 660/15 del SUAP del Comune di Vignola.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3799 del 12/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

DITTA NUOVA COOPERATIVA CASEARIA SPILAMBERTESE SOCIETÀ AGRICOLA
INSEDIAMENTO DI VIGNOLA
VIA PRATOMAVORE N.2, VIGNOLA
SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI VIGNOLA
VIGNOLA

D.P.R. 13 MARZO 2013 n. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA NUOVA COOPERATIVA CASEARIA SPILAMBERTESE SOCIETÀ AGRICOLA, INSEDIAMENTO DI VIGNOLA, VIA PRATOMAVORE N.2, VIGNOLA (MO). RIFERIMENTO N. 660/15 DEL SUAP DEL COMUNE DI VIGNOLA.
PRATICA SINADOC 10110/2016

La Legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni

amministrative in materia di AUA all'Agazia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Cooperativa Casearia San Lucio Società Agricola con sede legale e insediamento in Via Pratomavore n.2, Vignola (MO), ha presentato al SUAP del Comune di Vignola la domanda di A.U.A. recepita con protocollo n. 34739 del 29/10/2015. Il SUAP ha trasmesso la domanda alla Provincia di Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n. 96377/9.13, fascicolo n. 1145 del 03/11/2015.

La domanda è stata perfezionata con le integrazioni volontarie assunte agli atti della SAC di ARPAE Modena con protocollo n.7639 del 20/04/2017, con le quali è stato richiesto di volturare l'istanza di AUA alla ditta Nuova Cooperativa Casearia Spilambertese Società Agricola, con sede legale a Spilamberto, Via per Castelnuovo n.2925/A località San Vito, sulla base di un contratto di locazione dell'intero complesso immobiliare per uso caseificio e attività connesse, di Via Pratomavore n.2, Vignola.

La ditta nell'insediamento di Vignola di cui all'oggetto, svolge attività di lavorazione e trasformazione del latte e produzione di formaggio.

Con riguardo all'insediamento di Vignola di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'A.U.A. i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

Con riguardo all'insediamento la Ditta Nuova Cooperativa Casearia Spilambertese Società Agricola, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ha dichiarato nella istanza di AUA, ai sensi della L. 447/95 e D.P.R. 227/11, di essere una PMI e di non superare i limiti (assoluti e differenziali) definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997, avvalendosi della possibilità di rendere la documentazione di impatto acustico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Con riguardo all'insediamento di Vignola di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- Determinazione del Servizio Gestione ATO e Autorizzazione Scarichi idrici e rifiuti della Provincia di Modena n. 209 del 30/11/2011, di autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nell'insediamento di Vignola di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 474/c e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 al gestore della ditta Nuova Cooperativa Casearia Spilambertese Società Agricola, con sede legale a Spilamberto, Via per Castelnuovo n.2925/A località San Vito, per l'insediamento di Via Pratomavore n.2, Vignola (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- 2) Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- 4) Di dare atto che la Ditta Nuova Cooperativa Casearia Spilambertese Società Agricola nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ha dichiarato che trattasi di PMI, di non superare i limiti (assoluti e differenziali) definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e di avvalersi, ai sensi della L. 447/95 e del D.P.R. 227/2011, della possibilità di rendere la documentazione di impatto acustico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- 5) Di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

- 6) Di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni dal 12/07/2017, con scadenza al **12/07/2032**.
- 7) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'insediamento, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 9) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Vignola.
- 10) Di informare che:
- a) Al fine di verificare la conformità dell'insediamento e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	S.A.C. di ARPAE Modena

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- 11) Di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Vignola, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte della SAC ARPAE di Modena.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
 STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
 ARPAE DI MODENA
 Dr. Giovanni Rompianesi

DITTA NUOVA COOPERATIVA CASEARIA SPILAMBERTESE SOCIETÀ AGRICOLA

VIA PRATOMAVORE N.2, VIGNOLA

VIGNOLA

Allegato ACQUA

Ditta Nuova Cooperativa Casearia Spilambertese Società Agricola, insediamento di Vignola, Via Pratomavore n.2, Vignola (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali in acque superficiali

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

La ditta Nuova Cooperativa Casaria Spilambertese Società Agricola, con sede legale a Spilamberto, Via per Castelnuovo n.2925/A località San Vito, nell’insediamento di Vignola in Via Pratomavore n.2, svolge attività di lavorazione e trasformazione del latte e produzione di formaggio.

Relativamente agli scarichi idrici dell’attività produttiva, si ha la seguente configurazione:

- l’acqua di salamoia viene filtrata mediante farina fossile poi smaltita mediante conferimento presso ditta autorizzata;
- le acque reflue derivanti dai servizi igienici del caseificio e dall’appartamento del casaro sono trattate nell’impianto di depurazione biologico ad ossidazione totale;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture del caseificio confluiscono nella rete acque reflue industriali a valle del pozzetto adibito ai prelievi fiscali;
- le acque reflue derivanti dal lavaggio dei locali e delle attrezzature di lavorazione, previo trattamento con impianto di depurazione biologico ad ossidazione totale, sono convogliate in acque superficiali mediante rete fognaria interconnessa nel tratto finale con le rete della acque meteoriche.

Ai sensi dell’articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque reflue trattate nell’impianto di depurazione ad ossidazione totale sono classificabili come “acque reflue industriali”.

Rispetto a quanto precedentemente autorizzato l’azienda dichiara che non sono state apportate modifiche sostanziali agli scarichi.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata la Determinazione di autorizzazione allo scarico n. 209 del 30/11/2011, rilasciata dal Servizio Gestione ATO e Autorizzazione Scarichi idrici e rifiuti della Provincia di Modena alla ditta Cooperativa Casaria San Lucio Società Agricola per l’insediamento di Vignola, Via Pratomavore n.2.

Preso atto che nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stato dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con la Determinazione di cui sopra.

vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **È autorizzato** il gestore della ditta Nuova Cooperativa Casearia Spilambertese Società Agricola, con sede legale a Spilamberto, Via per Castelnuovo n.2925/A località San Vito, per l'insediamento di Vignola, Via Pratomavore n.2, **a scaricare le acque reflue industriali** derivanti dall'attività di lavorazione, trasformazione del latte e produzione di formaggio, nella quantità indicativa di 1800 m³/anno, **nel Rio Bresaola**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni.
- 2) Lo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006.
- 3) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 4) Si individua come manufatto di prelievo ai fini dei campioni fiscali il pozzetto di ispezione posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione biologico ad ossidazione totale, che dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 5) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - i quantitativi di rifiuti derivanti dal trattamento della salamoia e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.
- 6) I fanghi risultanti dall'impianto di depurazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 7) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.

- 8) È fatto obbligo dare immediata comunicazione alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Vignola ed al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.